



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario	DE MULLIS	Presidente
Dott. Giammarco	PUCCIO	Cons. Relatore
Dott. Salvatore	SALVAGO	Consigliere
Dott. Aldo	CECCHERINI	Consigliere
Dott. Fabrizio	FORTE	Consigliere

14330/03

M

R.G.N. 25675/00

Cron. 29031

Rep. 3822

Ud. 27/03/03

OGGETTO: fallimento-
creditor ipotecario-interessi

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MEDIOCREDITO LOMBARDO s.p.a. (incorporante il.
 MEDIOCREDITO DEL SUD s.p.a. per atto a rogito Roncoroni
 del 12/10/91) e della CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO
 s.p.a. (successore del CREDITO FONDIARIO BOLZANO
 s.p.a., a sua volta successore del. CREDITO FONDIARIO
 TRENINO ALTO ADIGE) elettivamente domiciliati in Roma,
 via Bettolo 17, presso l'avv. Federico Vagnoni che li
 rappresenta e difende, unitamente all'avv. Giorgio
 Villani del foro di Genova, giusta deleghe in atti;

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO OLIVIERI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona

784
2003



del curatore dott. Gian Luigi Francardo, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 5, presso l'avv. Enrico Romanelli, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Tomaso Galletto giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso il decreto del Tribunale di Genova in data 27.10.00.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Relatore Cons.G.Cappuccio;

Udito l'avv. Sferra Carini, con delega per i ricorrenti e Romanelli per la curatela;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Svolgimento del processo

Avverso il decreto con cui il giudice delegato al fallimento della Olivieri spa aveva dichiarato esecutivo il primo riparto parziale dell'attivo, proponevano reclamo al tribunale il Mediocredito Lombardo spa e la Cassa di Risparmio di Bolzano spa assumendo che, sul ricavato della vendita del complesso residenziale -detto di Calarossa- sito nel Comune di Trinità d'Agultu (SS) era stato computato il compenso spettante al curatore in misura superiore a quella pertinente e sulla base non del solo attivo realizzato, ma anche del passivo fallimentare; che, pur essendo di loro spettanza, non erano stati attribuiti gli interessi maturati sul ricavato della vendita, relativi al lasso di



tempo intercorso tra la vendita del complesso e la presentazione del progetto di riparto.

Con decreto 26/27.10.00, notificato il 30.10.00, il tribunale di Genova, sezione fallimentare, respingeva il reclamo rilevando, quanto alla misura del compenso del curatore, che i reclamanti erano privi di interesse alla contestazione, dal momento che i loro crediti ammessi in prelazione venivano completamente soddisfatti (e vi era capienza per soddisfare, sempre in prelazione, anche i crediti ammessi in chirografo, ove il giudizio di opposizione in corso si fosse risolto a favore dei reclamanti); rilevando, quanto ai frutti della somma ricavata dalla vendita del bene ipotecato, che non erano di loro spettanza, sia perché non richiesti nella domanda di insinuazione al passivo, sia perché non dovuti ai sensi dell'art. 2855 u.c. cc.

Con atto notificato alla curatela il 20.12.00, Mediocredito Lombardo spa e Cassa di Risparmio di Bolzano spa ricorrono per la cassazione del decreto che ha deciso il reclamo, sulla base di due motivi di censura.

Resiste, con controricorso notificato il 26.01.01, il Fallimento Olivieri spa.

Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Il richiamo, nella formulazione delle due censure, al n.5 dell'art. 360 cpc è evidente frutto di lapsus, perché il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. è limitato alla violazione di legge e nessuna ipotesi di assenza totale di motivazione –o di motivazione solo apparente- viene evidenziata nelle argomentazioni che sostengono i due motivi.

Col primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 54, 110, 111 L.Fall. in relazione agli artt. 360 nn.3 e 5 cpc.



Espongono i ricorrenti che la somma accantonata, nel riparto parziale, per compenso al curatore, era stata determinata nei massimi di tariffa e rapportata non solo all'attivo degli immobili ipotecati, ma anche all'intero passivo, pur essendo a tale voce in gran parte estranei i creditori ipotecari. Contestano il difetto di interesse, perché la integrale soddisfazione dei creditori ipotecari sussisterebbe solo se venissero soddisfatti anche tutti i creditori chirografari e che vi fosse altresì una eccedenza di un miliardo per soddisfare il Curatore.

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost, avverso il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo, è inammissibile quando abbia ad oggetto questioni relative all'ammontare delle somme accantonate, dal momento che l'accantonamento non incide su un diritto soggettivo, e la relativa statuizione è quindi priva di decisorietà (Cass. 16153/00; 7481/98).

In conseguenza, il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché la relativa statuizione del decreto impugnato difetta di decisorietà, una legittimazione del creditore ipotecario potendo ipotizzarsi in astratto –e salvo sempre il riscontro dell'interesse ad agire in concreto- solo quando l'accantonamento si trasformerà in assegnazione passando, da misura cautelare, ad imputazione e quantificazione del compenso al curatore.

Col secondo motivo si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2808, 2812, 2855 cc, 509, 558, 559 e 594 cpc, 54 e 107 L.Fall. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc.

Sostengono i ricorrenti: a) che la curatela ha trattenuto il ricavo della vendita, prima di effettuarne la distribuzione, per circa un anno; b) che ha ricavato ingenti frutti dall'impiego delle somme realizzate dalla vendita dei



beni ipotecari –in ammontare non determinabile, non avendo [la curatela] indicato, nel rendiconto, tali frutti; c) che, da un lato, il trattenimento del ricavo per così lungo periodo non è corretto, perché il riparto dovrebbe essere fatto ogni due mesi e, dall'altro, che tali frutti debbono spettare ai creditori: o a quelli ipotecari o a quelli chirografari; d) che il richiamo agli artt. 54 L.Fall. e 2855 cc non è pertinente perché tali norme non disciplinano la destinazione degli interessi ricavati dopo la vendita del bene ipotecato; e) che nessuna domanda è richiesta per la attribuzione di tali frutti ai creditori ipotecari.

In tal modo, le ricorrenti pongono in realtà due questioni diverse, l'una attinente all'oggetto della prelazione, l'altra all'ammontare del credito ipotecario. E' stato affermato (Cass. 2355/78; 572/82; 9429/92) che l'attivo prededucibile –e cioè l'importo sul quale il credito ipotecario può soddisfarsi- si estende, in relazione al disposto dell'art. 2808 cc, anche ai frutti civili dei beni ipotecati, si tratti dei canoni di utilizzazione o della naturale fruttuosità del capitale ricavato dalla vendita. Poiché, nel caso, il ricavo della vendita era ampiamente sufficiente a soddisfare i crediti ipotecari delle ricorrenti –il dato fattuale è enunciato dal decreto impugnato e non viene contestato- l'estensione dell'attivo aggredibile in prelazione non ha interesse ai fini di causa e la relativa questione rimane estranea al tema del decidere.

L'ammontare del credito ipotecario è soggetto alla cristallizzazione, nei limiti precisati dagli artt. 55 L.F., 2788 e 2855 cc, con la conseguenza che si accresce degli interessi maturati sino alla data della vendita del bene ipotecato (Cass. 2196/88; 5987/92; 9063/92; 2925/98; 8657/98; 14912/00)



ma non oltre. Si tratta –come precisa Cass. 8657/98- degli interessi che, in regime ordinario, sarebbero dovuti a titolo corrispettivo o compensativo, perché il tenore letterale della norma non ne consente il riferimento agli interessi moratori. La previsione –che discende dalla lettera dell’art. 2855.2 cc- che l’insinuazione al passivo avvenga distinguendo capitale ed interessi (Cass. 2925/98) comporta poi che la necessità di specifica domanda (Cass. 2493/01) è, di norma, automaticamente soddisfatta.

Le ricorrenti sembrano però invocare l’attribuzione degli interessi a titolo moratorio, ravvisando un colpevole ritardo nell’intervallo temporale tra vendita del bene e distribuzione del ricavato. Si tratta di una causa petendi del tutto diversa rispetto a quella esposta nella domanda di insinuazione al passivo e, poiché il piano di riparto è vincolato dallo stato passivo (Cass. 257/95) che le ricorrenti non deducono di aver pertinentemente impugnato, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo. Tale profilo appare assorbente rispetto al rilievo che nei tempi operativi della procedura concorsuale non è ravvisabile la mora debendi (Cass. 8556/87; 3728/93; 5772/97; 10639/97).

In conseguenza, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese del grado, che liquida in complessivi €. 5.150,00 di cui €. 5.000,00 per onorari ed €. 150,00 per spese vive, oltre le spese generali ed accessori di legge.

Roma, 27 marzo 2003

CORTE SUPREMA CASSAZIONE
 Si attesta la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20. M. 03 serie 4 al n. 38733 versate € 143,97 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n° 115 del 28/5/2002)
Antonello

Il Cons. est.
Raffaello
Caf.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Prima Sezione Civile
 Depositorio Cancelleria
 il 26 SET 2003
 CANCELLIERE

Il Presidente

Allym
CANCELLIERE
 Andrea Bianchi